

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata tra:

A) il/la signor/signora _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, Prov. _____, via _____, Codice Fiscale _____, E mail _____, Tel. _____ Cell. _____, nel prosieguo chiamato Assistito;

B) L'avv. Prof. **ROMANO VACCARELLA**, del Foro di Roma, con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269, pec romanovaccarella@ordineavvocatiroma.org, C.F. VCC RMN 42M02 H501P, P. IVA 09534131009, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. 2017/03/2277984, massimale € 2.000.000, emessa da REALE MUTUA di ASSICURAZIONI con scadenza il 07/03/2019, nel prosieguo chiamato Avvocato;

C) L'Avv. **ALESSANDRO RAFFO** del Foro di Roma con studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, e mail avv.alessandro.raffo@gmail.com, pec alessandroraffo@ordineavvocatiroma.org, C.F. RFF LSN 68P10 H501G, P. IVA 10521170588, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. BZ7C014704P, scadenza 31.07.2018, emessa dalla LLOYD'S, nel prosieguo chiamato Avvocato

PREMESSO CHE

- il presente contratto regola la natura giudiziale dell'incarico da espletare da parte degli avv.ti ROMANO VACCARELLA ed ALESSANDRO RAFFO avente ad oggetto il giudizio da instaurare nei confronti del Ministero della Giustizia (barrare la/le relativa/e casella/e):

- innanzi al TAR Lazio per l'annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento del DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE del 9 marzo 2018 avente ad oggetto lo scorrimento graduatoria e la distribuzione dei posti in relazione al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale della Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, e di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell'interesse del sottoscritto all'assegnazione della sede¹
- innanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente, avente ad oggetto

¹ Tale giudizio sarà promosso solo in caso di raggiungimento di almeno 100 adesioni.

l'accertamento del diritto alla corretta assegnazione della sede di servizio in relazione alla graduatoria dei vincitori e degli idonei del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale della Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria²;

- innanzi al Giudice del Lavoro di Roma, avente ad oggetto il mancato adempimento degli obblighi assunti con l'accordo sulla mobilità sottoscritto in data 27 marzo 2007 (assistenti giudiziari in servizio alla data del 31 dicembre 2017).

- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 ed acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;

- l'Assistito dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto;

- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, secondo comma, del d. lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

PRESTATO

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. L'Assistito conferisce agli Avvocati, che accettano, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella/e controversia/e di cui in premessa.
2. L'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dagli Avvocati, del grado di complessità della controversia, nonché dei costi prevedibili.
3. L'Assistito dichiara di essere stato informato dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

² Tale giudizio sarà promosso nelle sole sedi di servizio ove saranno raccolte almeno 15 adesioni.

4. Gli Avvocati s'impegnano ad informare per iscritto l'Assistito di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
5. L'Assistito, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore degli Avvocati mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari.

1. Le parti concordano che gli Avvocati possano avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le suindicate prestazioni professionali è stato consensualmente fissato nell'importo pari a € 180,00 comprensivi degli accessori di legge ed è stato determinato considerando il numero minimo di adesioni richiesto per promuovere i suindicati giudizi.
2. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.
3. Il compenso, come sopra determinato, riguarda esclusivamente il primo grado di giudizio, fino all'emissione del provvedimento che lo definisce, con espressa esclusione di ogni grado successivo ed eventuali fasi incidentali del giudizio (quali ad esempio un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero una rimessione alla Corte Costituzionale). Sono altresì escluse le attività afferenti l'eventuale appello cautelare, attività per le quali verrà predisposto ulteriore ed apposito preventivo.
4. Sono, altresì, a carico dell'Assistito e dallo stesso corrisposte agli Avvocati a semplice richiesta, le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di C.T.U. o C.T.P., le spese di trasferta, ecc.), nonché le eventuali spese di lite a cui l'Assistito dovesse essere condannato e che dovranno essere versate direttamente nei confronti delle controparti processuali.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. Gli Avvocati s'impegnano ad emettere la fattura non appena perverrà il pagamento del compenso come sopra determinato.
2. L'Assistito verserà detti importi contestualmente alla stipula della presente scrittura privata ed alla autenticazione del mandato speciale. Il mancato pagamento dei pagamenti richiesti e/o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente contratto.
3. L'Assistito è tenuto a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore degli Avvocati.
5. Gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese di soccombenza poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta, applicandosi i parametri previsti dal DM 55/2014.

Allegati:

- 1) copia documento identificativo dell'Assistito;
- 2) copia codice fiscale (o tessera sanitaria con l'indicazione del codice fiscale) dell'Assistito.

Luogo e data _____, _____

Firma Assistito _____

Avv. Prof. ROMANO VACCARELLA

Avv. ALESSANDRO RAFFO

Per approvazione espressa all'esito di specifica negoziazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dagli Avvocati del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili;
- art. 2, comma 3, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato informato dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- art. 5, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- art. 5, comma 3, nella quale si prevede che l'Assistito è tenuto a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte;
- art. 5, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore degli Avvocati;
- art. 5, comma 5, nella quale si prevede che gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito;
- art. 5, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Luogo e data _____, _____

Firma Assistito _____

